

Allegato 5

bozza

COMUNE DI BOLOGNA
PROTOCOLLO D'INTESA

Tra Comune di Bologna
e l'Associazione Centro di Cultura Islamica di Bologna

Il Comune di Bologna e l'Associazione Centro di Cultura Islamica di Bologna con sede in Bologna;

CONSIDERATO che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

CONSIDERATO che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977 n. 881, gli art. 21 e 22 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) del 17/12/2000, recanti testualmente:

Articolo 21

Non discriminazione

1. » *vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.*

2. *Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea È vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.*

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

la Costituzione dell'Unione Europea del 29/10/2004, gli art. 2 e 3 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo nella Città recanti testualmente:

Art. II – Principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione

1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nelle città firmatarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate in quanto cittadini delle città.

2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata all'origine, al colore, all'età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, all'origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito.

Art. III – Diritto alla libertà culturale, linguistica e religiosa

1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre amministrazioni, fanno sì che i bambini appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua materna.

2. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione di ghetti.

3. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti e i non credenti, come pure tra le diverse religioni.

4. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.

garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione;

CONSIDERATO che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'Islam nella sua plurimillennaria tradizione;

CONSIDERATO che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

TENUTO CONTO che in occasione della realizzazione di un Centro di culto Islamico a Bologna la stipula di un preventivo Protocollo d'Intesa appare atto di elevato profilo etico e politico al fine di conseguire l'obiettivo comune dell'accoglienza, dell'integrazione e della solidarietà all'interno di un'unica società civile fondata oltre che sul perseguimento del benessere comune e sul lavoro, principalmente sulla pace, sulla tolleranza e sul reciproco rispetto umano;

RICONOSCIUTA l'opportunità di addivenire al presente Protocollo, entrambe le parti convengono che le disposizioni seguenti rappresentino una prima intesa locale tra il Comune di Bologna e l'Associazione Centro di Cultura Islamica di Bologna con sede in Bologna (di seguito denominata per brevità Associazione), funzionale alla realizzazione, su questo territorio comunale, di un Centro di Culto Islamico a dimostrazione e testimonianza del reciproco desiderio di approfondimento della conoscenza e del rispetto avente quale unico fondamento il desiderio comune di un dialogo su basi paritarie;

TENUTO CONTO che in conformità ai principi della Costituzione Italiana, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente ogni religione, sia in forma individuale che associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto e i riti;

RILEVATA la necessità di garantire anche ai praticanti la religione islamica presenti sul territorio comunale, alle loro associazioni e organizzazioni e alle Comunità musulmane presenti la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Le parti condividono i seguenti punti:

Articolo 1 (Edifici di culto)

L'edificio destinato all'esercizio del culto islamico situato nell'area del Comune di Bologna, non può essere sottratto alla sua destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso del Comune stesso.

Tale edificio non può essere requisito, occupato, espropriato o demolito se non per gravi ed urgenti ragioni di pubblica utilità.

Articolo 2 (Comitato di Garanzia)

La gestione ordinaria delle attività non di culto e gli atti di straordinaria amministrazione relativi al Centro di Culto Islamico si svolgono sotto la supervisione ed il coordinamento di un Comitato di Garanzia, organo paritetico composto da 6 membri di cui 3 nominati dall'Amministrazione comunale di Bologna ed i restanti dall'Organo di gestione dell'Associazione, assicurando la presenza di ambo i sessi nel suddetto Organo.

Il Comitato di Garanzia elegge a maggioranza al proprio interno un presidente con funzioni di rappresentanza e un segretario con funzioni di coordinamento dei

lavori.

Il Comitato di Garanzia dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di stipula del presente Protocollo.

I membri sono rinominabili.

L'assenza a più di tre sedute senza giustificati motivi comporta la decadenza dalla nomina con facoltà per i soggetti competenti di provvedere alla loro sostituzione.

Articolo 3

(Compiti del Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia ha i seguenti compiti:

- collabora con l'organo esecutivo dell'Associazione per la predisposizione del programma annuale delle "attività non di culto" da svolgere all'interno del Centro Culturale, in funzione degli indirizzi generali del presente protocollo d'intesa e lo trasmette all'Amministrazione comunale;
- verifica l'attuazione del programma e relaziona annualmente all'Amministrazione comunale sull'attività del Centro;
- promuove attività iniziative, incontri, tesi all'integrazione e al dialogo multiculturale e multireligioso a favore dell'intera comunità;
- verifica la regolarità della documentazione relativa alla raccolta fondi e agli eventuali contributi di enti o privati in particolare di quelli di provenienza estera;
- verifica che le attività del Centro rispettino e salvaguardino le pari opportunità e la dignità per le donne e i diritti dell'infanzia.

Articolo 4

(Attività del Centro di Culto Islamico)

Le principali attività del Centro di Culto Islamico sono aperte al pubblico nel rispetto dei principi del presente Protocollo d'Intesa e in particolare di quelli religiosi del culto islamico.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Presidente dell'Associazione comunicherà al Comitato di Garanzia, per la presa visione, sia il calendario delle attività e delle ricorrenze religiose proposte dall'Associazione, cadenti nell'anno solare successivo, sia un programma annuale delle "attività non di culto" che si prevede di realizzare nell'anno successivo, corredato di apposito bilancio preventivo di spesa, dei finanziamenti necessari, dei flussi presunti di adesione per ciascuna iniziativa. I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, o un terzo dei Componenti del Comitato, possono richiedere modifiche del programma, qualora valutino che il medesimo non sia in armonia con i principi di tutela dei diritti dell'uomo, richiamati in premessa. Alla fine di ogni anno sarà poi presentato un bilancio consuntivo delle attività realmente svolte corredato di apposito bilancio di spesa.

Gli atti di pertinenza dell'Associazione, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi del Centro e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non

soggetti ad oneri.

L'Associazione ha diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano però soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 5 (Regime tributario)

Agli effetti tributari l'Associazione avente fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

Qualora l'Associazione sia stata costituita nella forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, si obbliga a rispettarne interamente i contenuti per il mantenimento del regime fiscale agevolativi.

Articolo 6 (Ulteriori intese)

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del terzo anno dalla data di sottoscrizione della presente.

Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

Articolo 7 (Lingua)

L'Associazione si impegna ad adottare , all'interno delle aree concesse in permuta, la lingua italiana, fatta eccezione per particolari attività di rito, di culto e di insegnamento della dottrina religiosa.

Nota: Si intendono attività culturali le pratiche relative alla preghiera quotidiana, alla preghiera congregazionale del venerdì, alle preghiere delle due feste (Aid al fitr: della conclusione del mese di Ramadan e Aid al Adha: della conclusione del pellegrinaggio annuale), alle preghiere sui defunti e alle altre preghiere straordinarie in occasione degli eclissi e per l'invocazione della pioggia. Inoltre le veglie relative al mese di Ramadan (preghiera di Tarawih).

La competenza su queste attività squisitamente culturali è esclusivamente demandata all'Associazione.